

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 162 del 21/05/2008 - rif. PREC175/08/L

Parere di Precontenzioso n. 162 del 21/05/2008 - rif. PREC175/08/L d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

La situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560).

Parere di Precontenzioso n. 162 del 21/05/2008 - rif. PREC175/08/L d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

Ciò che rileva ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è il concetto di immoralità professionale, per cui occorre che il reato ascritto sia idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione con i principi deontologici della professione. Spetta all'amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, un'obiettiva incisione sull'affidabilità del condannato, sia sul piano morale sia sul piano professionale, tale da determinare l'esclusione dalla gara. Nel compiere tale valutazione, le S.A. possono considerare tutti gli elementi che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad esempio l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive (cfr. determinazione 13/2003).